



COMUNE DI GERENZANO

Provincia di Varese



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 08/05/2025

OGGETTO: Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025. Determinazione.

L'anno 08/05/2025, addì otto del mese di maggio alle ore 21:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Stefania Castagnoli il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Angelo Quagliotti.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CASTAGNOLI STEFANIA	X		10	BORGHI DARIO VALTER	X	
2	MARIOTTI MONICA	X		11	RIMOLDI LUCA	X	
3	PINI EMANUELE	X		12	BATTAGLIA DOMENICO	X	
4	CAMPI IVANO	X		13	CLERICI AMBROGIO	X	
5	GIANNI STEFANO	X		14	BORGHI CRISTIANO	X	
6	ALBANI MATTEO	X		15	BERCINI MARCO	X	
7	BONZINI GIULIA	X		16	FALDUTO MATTIA	X	
8	BORGHI PIERANGELO	X		17	MOLTENI LISA	X	
9	SCHIPILLITI ANTONINO		X				

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Tariffe taxa sui rifiuti (TARI) anno 2025. Determinazione.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Borghi Pierangelo per illustrare l'argomento in oggetto.

...omissis...

Seguono gli interventi.

...omissis...

Terminata la discussione, il Sindaco dà la parola per le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Molteni Lisa dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo "Idee in comune" che si allega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente:

- dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- dall'art. 17 della Legge del 19/08/2016 n. 166;
- dall'art. 1 della Legge del 17/12/2017 n. 205;
- dall'art. 1 della Legge del 30/12/2018 n. 145;
- dall'art. 57 bis del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124.

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente dal 1° gennaio 2023, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo

gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il comma 683 dell'art.1 della Legge 2013 n. 147 che testualmente recita: “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Considerato che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, nr. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, come modificato dall'art.43 del Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 e dall'art.3 del Decreto-legge del 29/12/2022 n. 198, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

Visto altresì l'art. 10 del testo della conversione in legge del DL 25/2025 (Decreto PA), il quale prevede che: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamato il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;*

Richiamato l'art.1, comma 527, della Legge 27dicembre 2017 n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2024 avente ad oggetto: *“Preso d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025 (PEF 2022-2025 MTR-2 Arera)”*;

Dato atto che:

- il versamento della TARI può essere effettuato utilizzando il modello Pago PA, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.L. 30/12/1992 n. 504 nonché delle quote perequative previste da Arera di cui alle deliberazioni n. 386/2023/R/rif e 133/2025/R/rif;

Viste le tariffe Tari ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 651 allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il T.U.E.L 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2021 e ss.mm.ii;

Dato atto che il Sindaco presidente invita alla votazione espressa in forma palese per appello nominale il cui esito è:

Presenti nr. 16;
Favorevoli nr. 11;
Contrari nr. 4 (Clerici Ambrogio, Borghi Cristiano, Bercini Marco, Molteni Lisa);
Astenuti nr. 1 (Falduto Mattia);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1_Tariffe Tari 2025);
3. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata annualmente dalla Provincia di Varese;
4. Dare atto che sull'importo della TARI verranno applicate le quote perequative previste da Arera di cui alle deliberazioni n. 386/2023/R/rif e 133/2025/R/rif;
5. Di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2025 venga programmata secondo le seguenti modalità:
 - riscossione in n. 2 rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 16 luglio 2025 e il 16 dicembre 2025, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;
 - invio delle comunicazioni di pagamento ai contribuenti in 2 rate con avviso bonario e mod. Pago PA;
 - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze;
 - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;
6. Di demandare alla Giunta Comunale l'eventuale modifica delle scadenze rateali del tributo in relazione al corretto adeguamento dei sistemi informatici di bollettazione del ruolo 2025 per l'applicazione della nuova componente perequativa Arera di cui alla deliberazione 133/2025/R/rif;

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Infine, con votazione separata, espressa in forma palese per appello nominale:

Presenti nr. 16;

Favorevoli nr. 11;

Contrari nr. 4 (Clerici Ambrogio, Borghi Cristiano, Bercini Marco, Molteni Lisa);

Astenuti nr. 1 (Falduto Mattia);

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Stefania Castagnoli

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

Famiglie	TARIFFA FISSA 2025	TARIFFA VARIABILE 2025
Famiglie di 1 componente	0,2464 €	60,4093 €
Famiglie di 2 componenti	0,2896 €	108,7368 €
Famiglie di 3 componenti	0,3234 €	138,9415 €
Famiglie di 4 componenti	0,3512 €	176,3946 €
Famiglie di 5 componenti	0,3789 €	193,3099 €
Famiglie di 6 o più componenti	0,4004 €	205,3917 €

N.	Attività	TARIFFA FISSA 2025	TARIFFA VARIABILE 2025
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4451 €	0,8313 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6675 €	1,2419 €
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,9790 €	1,8274 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,5674 €	1,0695 €
8	Alberghi senza ristorante	1,2015 €	2,2504 €
9	Case di cura e riposo	1,3908 €	2,5901 €
11	Uffici e agenzie	1,6911 €	3,1552 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,6786 €	1,2747 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,5687 €	2,9271 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0026 €	3,7457 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,9234 €	1,7258 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,6466 €	3,0716 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1459 €	2,1491 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5687 €	2,9271 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,0235 €	1,9083 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2127 €	2,2580 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,4502 €	8,8701 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,4502 €	8,8701 €
24	Bar, caffè, pasticceria	4,4502 €	8,8701 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,0051 €	7,4459 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,0051 €	7,4459 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,0051 €	7,4459 €